

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

182-1/2024



TRIBUNALE DI SALERNO

TERZA SEZIONE CIVILE E CONCURSUALE

IL COLLEGIO:

Dottoressa	Giuseppina Valiante	Presidente rel.
Dottoressa	Enza Faracchio	Giudice
Dottoressa	Alessia Pecoraro	Giudice

PRONUNCIA LA SEGUENTE

SENTENZA DI APERTURA

DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

nel procedimento iscritto al n. 182-1/2024 r.g.p.u., promosso su ricorso di Ce. Di. Sigma Campania s.p.a., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Luca Caravella

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DEL DEBITORE

SRL

C.F.:

REA

SEDE :

RESISTENTE

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con ricorso depositato in data 22.10.24 ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCI), parte istante rappresenta di essere creditrice della somma di Euro di **€ 15.376,00 in ragione del mancato pagamento di forniture**. La stessa parte rappresenta che l'originaria debitoria di euro 35.376,00 veniva a ridursi all'esito dell'escussione della fideiussione bancaria di € 20.000,00 rilasciata in favore della _____ dalla BCC di Aquara SC filiale di Capaccio-Paestum. La società ricorrente, sottolineando la sussistenza dello stato di insolvenza della

resistente, reso evidente, a suo giudizio, dalla cessazione dell'attività di impresa nonché dalla sussistenza di diversi protesti a suo carico, chiede la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della stessa resistente.

1.2 A seguito del deposito del ricorso è stata fissata avanti al G.D. l'udienza “*Mista*” del giorno 17.12.24 e sono stati convocati per l'udienza il debitore ed il creditore ricorrente.

In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore (*cfr.*, *Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016*) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti; che, pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa; che quindi il debitore può in tali casi chiedere un termine per allegare circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata. Nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata; inoltre in tale atto si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e 367 CCII di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII e se del caso anche per i soci illimitatamente responsabili.

Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale; che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, **ricavi** per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro; c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro); che il debitore ha facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia; che il debitore

ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore; che quindi è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (*Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681*).

1.3 Il resistente nel costituirsi chiede la reiezione dell'istanza di liquidazione giudiziale, promossa nei suoi confronti, eccependo l'insussistenza dello stato di solvenza e rappresentando di essere in uno stato di crisi transitorio, come risulterebbe anche dalla circostanza di aver intrapreso trattative di composizione bonaria con la società ricorrente, benché non andate a buon fine.

1.4 All'udienza del 17.12.24 le parti si sono riportate alle loro rispettive conclusioni e il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.

1.5 Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza, atteso che il debitore ha sede legale in Capaccio Paestum(Sa), ovvero nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.

Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.

1.6 La legittimazione di parte ricorrente può dirsi sussistente. La Ce. Di. Sigma Campania s.p.a ha depositato in atti le fatture relative al credito non pagato di originari euro 35.376,00, poi ridottosi ad euro **€ 15.376,00** a seguito dell'escussione della garanzia fideiussoria di € 20.000, rilasciata in favore della dalla BCC di Aquara. Le relative fatture trovano riscontro nel registro Iva, depositato in estratto autentico, dalla stessa ricorrente. Il detto credito, inoltre, non viene contestato da parte resistente che nella propria memoria di costituzione precisa di aver proposto un accordo transattivo volto alla soddisfazione della detta ragione creditoria nei seguenti termini - *pagamento della somma di € 6000 alla firma dell'accordo transattivo; - dilazione della residua somma di circa € 9.000 in 24 rate mensili.*

1.7 Quanto al superamento delle soglie dimensionali, è sufficiente all'uopo riportare l'ammontare dei ricavi di cui al bilancio 2023 pari ad euro 647.496,00 nonché quello riferibile al bilancio 2022 pari ad euro 1.076.963,00.

1.8 Va osservato, inoltre, che il debitore versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Il riscontro della sussistenza dello stato di insolvenza si concreta in un giudizio di probabilità avente per oggetto la capacità finanziaria del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in relazione al quale il Giudice deve descrivere, nella motivazione, gli elementi esaminati; va poi

rammentato anche che in dottrina ed in giurisprudenza è comune la constatazione che l'insolvenza manifesta all'esterno una situazione strutturale che, appunto, è interna all'azienda.

Va infine osservato che di regola lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino appunto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; infatti di regola si ritiene che l'incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni si manifesti attraverso uno o più inadempimenti o attraverso alcune situazione descritte come sintomatiche dell'insolvenza, come rivelatrici dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni tra le quali vi sono anche: a) la cessazione dell'attività produttiva; b) il licenziamento dei dipendenti; c) l'abbandono della sede sociale; d) l'irreperibilità e la latitanza dell'imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti; f) l'entità degli inadempimenti; g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti; h) l'intervenuta levata nell'ultimo anno di protesti per importi significativi; i) l'effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni; l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse; m) la cessione dei beni strumentali; n) l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale; o) l'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale; p) la diminuzione fraudolenta dell'attivo.

Nel caso di specie, è agevole riscontrare che l'insolvenza dell'impresa resistente si è manifestata attraverso l'inadempimento nei confronti della ricorrente, la debitoria nei confronti dell'erario pari ad euro 78.468,59 per debiti contributivi e ad euro 43.631,00 per debiti fiscali, l'elevazione nei suoi confronti di una pluralità di protesti, anche se non per ingenti somme, nonché l'emissione di un decreto ingiuntivo in suo danno per un importo pari ad euro 11.733,92.

Inoltre, è necessario rilevare che la circostanza che la società resistente abbia cessato l'attività di impresa, come risulta dalla visura camerale, costituisce un impedimento a generare flussi di cassa tali da garantire il pagamento della forte debitoria risultante dall'ultimo bilancio versato in atti (pari ad euro 423.659) .

1.9 Infine, si deve constare che dalla visura camerale la resistente risulta iscritta nel R.I, e che il credito complessivamente scaduto e non pagato del ricorrente, unitamente alla debitoria erariale , è superiore ad € 30.000,00.

Il Tribunale, ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCI, stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, e 121, CCI,

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di
SRL

C.F.: 05749230651

REA SA-470891

SEDE : Capaccio Paestum (Sa), Via Vasca di Colmata 26, Cap 84047

NOMINA la dr.ssa .Giuseppina Valiante Giudice Delegato per la procedura;

NOMINA curatore il D'AMBROSI FRANCESCO, il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze emergenti dai rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI;

INVITA il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

PRECISA ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;

DISPONE ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;

ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale (nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;

DISPONE che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;

DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il curatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi; d) comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;

FISSA ex art. 49 c. 3 lett. d) CCI l'udienza del 22.05.2025 ore 9.30 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;

ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del

debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCI;

AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;

PRECISA che nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CC;

DISPONE IN ORDINE ALL'UDIENZA TELEMATICA scritta di verifica dello stato passivo :

- il curatore deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro 15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
- che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
- che i creditori potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 10 giorni prima dell'udienza;
- che il curatore deposita sia sulla piattaforma Falco che sul PCT tutte le osservazioni;
- che il Curatore deposita sia sul PCT che su Falco area creditori entro tre giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
- che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
- che il curatore deposita sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
- che il singolo creditore ha facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni controverse mediante istanza da depositare via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e che in tal caso solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica nello stesso giorno ed alla stessa ora già fissati nell'aula 605, sesto piano palazzina B, cittadella giudiziaria del Tribunale di Salerno in via Dalmazia ;

AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;

AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att c.p.c. • 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

AUTORIZZA il curatore ad accedere: - al cassetto fiscale; - al cassetto previdenziale; - alle banche dati dell'anagrafe tributaria; - all'archivio dei rapporti finanziari; - alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro;

DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore; b) ai ricorrenti; c) al curatore;

DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Salerno per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Salerno, 26.02.2025

Il Giudice Presidente relatore ed estensore

dott.ssa Giuseppina Valiante